Provincia di Biella

Variante non sostanziale a concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico), dal torrente Cervo, in Comune di Biella, accordata alla Società ENERSEL S.p.A. con D.D. n. 1.357 del 30 agosto 2023. PRAT. 589

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.357 del 30.08.2023 (omissis)

Il Dirigente/Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

- 1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 01 agosto 2023 dall'Amministratore Delegato della Società Enersel S.p.A, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge;
- 2. Respinta ogni osservazione od opposizione ritenute non accoglibili o pertinenti con la variante, affinché non ne sia tenuto conto nel presente provvedimento, di assentire, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società Enersel S.p.A. (Codice fiscale: 02439680022), con sede in Biella via Corradino Sella n° 10, variante non sostanziale alla concessione assentita con D.D. 23 dicembre 2009 n° 3.591 e ss.mm.ii., per poter derivare una portata massima istantanea invariata di litri al secondo 1.770 (millesettecentosettanta) e una portata media annua aumentata a litri al secondo 1.460 (millequattrocentosessanta) d'acqua pubblica superficiale, dal torrente Cervo, in località Gabbi del Comune di Biella, per uso Energetico (idroelettrico) con produzione, sul salto utile di metri 15,29 della nuova potenza nominale media di Kw. 218,86 con obbligo di restituzione integrale dell'acqua nel canale di carico di altra derivazione a valle e scarico di emergenza nello stesso corpo idrico superficiale, in località Chiavazza del Comune di Biella;
- 3. Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 31 gennaio 2037, data di scadenza della concessione principale, assentita con D.D. n° 3.591/2009, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente / Responsabile Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.290 di Rep. del 01 agosto 2023

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Tenuto conto di quanto indicato dal Dipartimento Territoriale A.R.P.A. Piemonte Nord Est nel proprio contributo tecnico-scientifico, trasmesso con nota datata 27 giugno 2023 n° 59.387, il concessionario dovrà:

- 1. installare, in posizione contigua alla nuova paratoia a ventola, un'asta idrometrica graduata per consentire la lettura del livello dell'acqua e contestualmente la misurazione della portata rilasciata istantaneamente. Tali informazioni dovranno essere facilmente visibili da posizione sicura, mentre la lettura del livello di battente indicato dovrà risultare di agevole lettura anche da parte di persone non esperte in materia. La paratoia a ventola dovrà funzionare in modalità normalmente aperta;
- 2. effettuare un periodo iniziale di monitoraggio del "passaggio ittico con camera di risalita a chiuse" che contempli sia le portate, sia le velocità di transito, che l'effettivo transito con

individuazione delle specie ittiche da presentare a corredo del collaudo dimensionale dell'opera, per la verifica del rispetto delle condizioni idonee previste. Nel caso in cui la velocità del flusso non sia idonea al transito della fauna, nei periodi critici, dovrà valutare tempestivamente un sistema correttivo per garantire la funzionalità del passaggio. Le valutazioni dovranno essere svolte nei periodi di migrazione indicati nella relazione tecnica (marzo-aprile, ottobre-novembre, punti 6.5 - 6.6 - Allegato 2), estendendo il periodo individuato per la trota Fario a quello della trota Marmorata; 3. registrare ed archiviare i dati di portata derivata/rilasciata e, in sede di collaudo, fornire le credenziali di accesso da remoto agli Enti competenti alle letture degli archivi. L'intervallo temporale di archiviazione dovrà essere orario;

- 4. comunicare all'Autorità concedente e al Dipartimento A.R.P.A. Piemonte, non appena disponibili, le risultanze delle "verifiche e prove sperimentali eseguite direttamente in campo sui cicli di riempimento/svuotamento delle vasche, determinati in base alle specie ittiche presenti e al relativo periodo migratorio". Contemporaneamente dovrà fornite le garanzie necessarie al costante rilascio del deflusso minimo previsto anche durante le fasi in cui è prevista la parziale chiusura della paratoia per attivare il riempimento della vasca;
- 5. proteggere adeguatamente le vasche per evitare predazione sugli esemplari stazionanti in vasca e naturalizzare il fondo delle vasche con materiale inerte naturale, di varia pezzatura;
- 6. prestare particolare attenzione alla gestione delle aree di cantiere e di avvicinamento al cantiere. I previsti inerbimenti dovranno essere accompagnati fino al totale esito positivo e dovrà essere data garanzia di completo contrasto alla propagazione di eventuali specie vegetali esotiche. Per gli accorgimenti da seguire durante le fasi di cantiere si dovrà utilizzare la procedura tecnica specifica pubblicata sul sito della Regione Piemonte;
- 7. successivamente al rilascio della variante dovranno essere comunicati l'avvio e la conclusione dei lavori, per permettere il corretto controllo dei lavori e del rispetto delle prescrizioni. In merito all'esecuzione delle verifiche e/o collaudi indicati ai precedenti punti, i relativi esiti dovranno essere presentati all'Autorità concedente, contestualmente al certificato di collaudo indicato al successivo punto 12 del presente disciplinare. Ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione, modifica e/o adeguamento delle opere di derivazione, il titolare della concessione, successivamente al rilascio della medesima, dovrà sempre acquisire in via preventiva:
- 1. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma del Testo Unico sull'Edilizia, approvato con D.P.R. $06.06.2001~\text{n}^{\circ}$ 380;
- 2. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della Legge 8.8.1985 n° 431 e del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42, se questi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico;
- 3. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della legge 31.12.1923 n. 3.267 e della L.R. 9.8.1989 n. 45, se questi ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
- 4. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma del R.D. 25.07.1904 n° 523, se questi ricadono entro il demanio idrico regionale o nelle rispettive fasce di rispetto;
- 5. altre eventuali autorizzazioni, ove prescritte.

La concessione è, in ogni caso, sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio delle sopra riportate autorizzazioni. Nel caso queste ultime venissero negate o revocate, la concessione della derivazione sarà privata di ogni operatività.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto o in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI